



## IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza n. 17 del 29.04.2015, con la quale veniva vietato il transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate lungo la strada vicinale "Capraro";

VISTA l'Ordinanza n. 2 del 23.02.2018, con la quale, a seguito del distacco di alcune porzioni di pavimentazione stradale, veniva vietato il transito a tutti i veicoli dal Km. 2+200 al Km. 3+600, in direzione Lascari, lungo la medesima area di circolazione veicolare extraurbana;

CONSIDERATO che sono stati effettuati i necessari lavori di ripristino della pavimentazione stradale, a seguito dei quali si ritiene possa essere riaperta al transito veicolare, pur con opportune limitazioni concernenti la velocità che i veicoli devono osservare, e fermo restando il divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate come sopra adottato, la strada di cui trattasi;

VISTO il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.

VISTO il D. L.vo 267/2000 (Testo Unico Enti Locali).

VISTO lo Statuto Comunale.

Tutto ciò premesso:

## ORDINA

- **E' revocata l' Ordinanza n. 2/2018 in premessa citata.**
- **Con decorrenza immediata, è riaperta al transito veicolare la strada comunale vicinale denominata "Capraro", con le limitazioni che seguono:**
  - **è fatto DIVIETO di TRANSITO ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;**
  - **viene istituito il limite massimo di velocità, pari a 20 Km/h.**
- Copia del presente provvedimento viene trasmessa al Responsabile dell'Area Urbanistica - Lavori Pubblici – Servizi Manutentivi di questo Comune affinché disponga in ordine alla collocazione, all'inizio ed alla fine della vicinale "Capraro", dei sostegni verticali sui quali applicare la segnaletica concernente le prescrizioni sopra riportate.
- Ulteriore copia viene trasmessa per opportuna conoscenza, con Posta Elettronica Certificata, al Sig. Sindaco del Comune di Lascari.
- La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'inserimento della medesima nella sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale dell'Ente, all'interno della categoria "Provvedimenti", voce "Ordinanze".
- Il Servizio di Polizia Municipale, unitamente al personale addetto a vario titolo all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, è incaricato di far osservare la presente Ordinanza che in copia viene trasmessa, con Posta Elettronica Certificata, al Sig. Comandante della locale Stazione Carabinieri per i provvedimenti di competenza.

- Contro il presente provvedimento, in relazione alle disposizioni relative alla collocazione della segnaletica, ai sensi dell'art. 3 del vigente Codice della Strada, è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
- Inoltre, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al T.A.R. competente ai sensi della Legge n. 1034/1971 e ss.mm.ii., o al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- Responsabile del presente procedimento amministrativo è, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali (e relativo Allegato "A"), il Dott. Arcangelo Santoro quale Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.



IL SINDACO  
(Avv. Giuseppe MUFFOLETTO)